COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO N. 188/64/CEE DEL CONSIGLIO
del 12 dicembre 1964
relativo all'organizzazione di un'inchiesta sulla struttura e sulla ripartizione dei salari nell'industria

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 213,

Considerando che, per assolvere i compiti che le sono stati affidati dal Trattato, la Commissione deve conoscere la struttura dei salari e la ripartizione dei salariati per livello di salario ;

Considerando inoltre che il paragrafo 6 della risoluzione adottata dalla Conferenza degli Stati membri del 30 dicembre 1961, relativa all'applicazione del principio della parità di retribuzione per i lavoratori di sesso maschile e per quelli di sesso femminile, prevede che sia effettuata un'inchiesta sulla struttura dei salari ;

Considerando che le inchieste sui salari effettuate in esecuzione dei regolamenti nn. 10 (1), 14 (2), 28 (3) e 151 (4) del Consiglio della Comunità Economica Europea, in base ai dati statistici relativi agli anni dal 1959 al 1964, hanno potuto fornire unicamente medie ricavate da dati molto globali, mentre non hanno potuto indicare né le relazioni esistenti fra i salari e le caratteristiche individuali dei lavoratori (età, sesso, qualificazione, professione, anzianità di servizio, ecc.), né la ripartizione dei salari attorno alla media ;

Considerando che i dati statistici in questo settore sono disponibili soltanto per alcuni Stati membri e non consentono raffronti validi per tutti gli Stati membri e che, di conseguenza, un'inchiesta sulla struttura e sulla ripartizione dei salari dev'essere svolta in base a definizioni uniformi e secondo un metodo uniforme,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

In base a dati statistici relativi al mese di ottobre 1966, la Commissione svolge una inchiesta sulla struttura e sulla ripartizione dei salari degli operai dell'industria.

Articolo 2

L'inchiesta si estende a tutti i settori dell'industria. L'unità statistica è rappresentata dallo stabilimento, qualunque sia la natura giuridica di esso, che abbia alle proprie dipendenze almeno 10 lavoratori. L'inchiesta viene effettuata in base a sondaggio.

I datori di lavoro da cui dipendono gli stabilimenti che figurano nel sondaggio sono tenuti a fornire, alle condizioni appresso indicate, i dati

(1) GU n. 56 del 31. 8. 1960, pag. 1199/60.
(2) GU n. 55 del 16. 8. 1961, pag. 1054/61.
(3) GU n. 41 del 28. 5. 1962, pag. 1277/62.
(4) GU n. 133 del 13. 12. 1962, pag. 2841/62.

necessari per determinare la struttura e la ripartizione dei salari.

Articolo 3

L'inchiesta consiste nella raccolta di dati individuali, relativi

1. al guadagno lordo dell'operaio, ivi compresi i vari premi regolarmente versati, le maggiorazioni per ore straordinarie, lavoro notturno, lavoro domenicale e lavoro continuato, nonché gli assegni familiari concessi in virtú dei contratti collettivi od a titolo benevolo ;

2. alle trattenute che sono a carico dell'operaio a titolo di contributo obbligatorio alla sicurezza sociale, nonché alle trattenute sulla paga dell'operaio a titolo fiscale ;

3. al sesso, all'età, allo stato civile, al numero di figli o persone a carico, alla qualificazione professionale, all'anzianità di servizio nell'impresa, al sistema di retribuzione degli operai ed alla natura del salario ;

4. alla durata del lavoro degli operai.

Articolo 4

I dati sono raccolti dai servizi statistici degli Stati membri mediante questionari predisposti dalla Commissione in collaborazione con detti servizi.

La Commissione determina, in collaborazione con detti servizi statistici, le modalità tecniche dell'inchiesta, in particolare il piano di sondaggio. Inoltre essa fissa, nelle stesse condizioni, la data d'inizio e di chiusura dell'inchiesta, il termine per la risposta ai questionari e le condizioni di trasmissione dei risultati dell'inchiesta alla Commissione.

Le persone tenute a fornire i dati risponderanno ai questionari, entro i termini fissati, in modo veridico e completo.

Articolo 5

I dati individuali, raccolti nel quadro dell'inchiesta, sono comunicati alla Commissione in forma anonima. Questi dati possono essere utilizzati soltanto a fini statistici. È fatto divieto di utilizzarli a scopo fiscale e di comunicarli a terzi.

In caso d'infrazione alle disposizioni di cui al comma precedente, e più specialmente in caso di violazione di segreti commerciali o industriali, si applicano le norme legislative vigenti negli Stati membri in materia di statistiche nazionali.

Articolo 6

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, le legislazioni degli Stati membri in materia di inchieste statistiche nazionali sono applicabili per assicurare l'esecuzione dell'inchiesta.

Articolo 7

Le spese sostenute dagli Stati membri per l'inchiesta sono imputate agli stanziamenti appositamente previsti dai bilanci delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addí 12 dicembre 1964.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. SCHMÜCKER